

## 87.10

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 87

BOTTICI, MATRISCIANO, FENU, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis.* All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

*"2-bis.* Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

*2-ter.* Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. I maggiori proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."».

**NOTA.** L'emendamento trae origine dalla constatazione che la normativa sul federalismo fiscale municipale non chiarisce quale ruolo è assegnato al gestore della struttura ricettiva, tenuto di fatto a riscuotere dal turista **l'imposta di soggiorno** per poi riversarla al Comune. **La giurisprudenza ha costantemente affermato che, in mancanza di espressa previsione da parte della legge, al gestore della struttura ricettiva non può essere attribuita la qualifica di "responsabile del pagamento dell'imposta", e pertanto non sono applicabili le sanzioni tributarie previste in caso di omesso o tardivo versamento delle imposte.** Nel silenzio della legge, **la giurisprudenza ha ritenuto che il gestore della struttura ricettiva debba essere considerato come "agente contabile"**, anche se di fatto, e quindi "incaricato di pubblico servizio", e pertanto risponde del reato di peculato nel caso in cui non riversi tempestivamente l'imposta di soggiorno al Comune (reato punito da 4 anni a 10 anni e 6 mesi di reclusione).

**Si ritiene pertanto necessario stabilire con legge il ruolo di "responsabile del pagamento dell'imposta" per il gestore della struttura ricettiva**, al fine di evitare che venga considerato "agente contabile", con la paradossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione.